

Riscrittura del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

di Giovanni Acerboni e Beatrice Branchesi

[Commento e misurazioni linguistiche](#)

[www.writexp.com](http://www.writexp.com)

\*\*\*

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
(20G00035)

(GU n.79 del 25-3-2020)

Vigente al: 26-3-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente di limitare la libertà di circolazione per ragioni sanitarie

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto di come evolve la situazione epidemiologica, di quanto sia particolarmente diffusiva l'epidemia e di quanto incrementino i casi e i decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenute straordinarie la necessità e l'urgenza di nuove disposizioni per contrastare ancora più efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari della diffusione del virus COVID-19, le istituzioni di cui all'art. 2, potranno adottare una o più misure tra quelle del comma

2 di questo articolo, in specifiche parti del territorio nazionale o anche, se fosse necessario, in tutto il territorio. Tali misure potranno essere adottate per periodi definiti e non più lunghi di trenta giorni. Questi periodi potranno essere rinnovati e modificati più volte, anche aumentando o diminuendo l'intensità delle misure secondo l'andamento epidemiologico, fino al 31 luglio 2020, data in cui termina lo stato di emergenza che il Consiglio dei ministri ha deliberato il 31 gennaio 2020.

2. Per contenere e contrastare i rischi sanitari della diffusione del virus COVID-19, le istituzioni di cui all'art. 2, seguendo i principi di adeguatezza e proporzionalità e adattandoli al rischio effettivamente presente nel territorio nazionale o su specifiche parti di loro competenza, potranno:

- a. vietare o limitare ingresso e uscita dai territori comunali, provinciali, regionali o nazionale;
- b. limitare la circolazione delle persone. Uscire dalla propria residenza o domicilio o dimora è consentito solo a persone singole, per brevi periodi di tempo e per brevi tragitti, a meno che non vi siano improrogabili ragioni di lavoro o di necessità o di urgenza o di salute o altre ragioni specifiche;
- c. sottoporre a quarantena precauzionale tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone di cui si sia accertata la positività al Covid-19, o che rientrano da aree fuori dal territorio nazionale;
- d. vietare di uscire dalla propria abitazione a chi è risultato positivo ed è in quarantena;
- e. vietare o sospendere o limitare qualsiasi forma di riunione e assembramento in luogo pubblico o privato, indoor e outdoor, come cerimonie civili e religiose, congressi e convegni, competizioni e allenamenti sportivi, eventi sociali, attività ludico-ricreative e culturali, salvo che non si possano tenere a distanza;
- f. chiudere, o limitarne e regolarne l'accesso, i luoghi in cui avvengono le attività della lettera e), come chiese, palestre, piscine, impianti sportivi, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, cinema, teatri, musei, luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, sia pubblici sia privati;
- g. chiudere al pubblico tutti gli spazi pubblici, come strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini;
- h. attribuire alle autorità statali e regionali il potere di limitare, ridurre, sospendere o sopprimere i servizi di trasporto di persone e merci, il trasporto

pubblico locale, i servizi automobilistici, ferroviari, aerei, marittimi nelle acque interne, anche non di linea;

- i. a meno che non siano svolti a distanza, sospendere tutti i servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi università, altri istituti di formazione superiore, attività di formazione professionale, compresi gli esami e compresi i viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, scambi e gemellaggi, in Italia e all'estero;
- l. limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, a meno che non riguardi attività indifferibili e servizi essenziali; ricorrere prioritariamente al lavoro agile;
- m. limitare o sospendere concorsi e selezioni pubbliche e private del personale, a meno che si svolgano a distanza o i candidati siano valutati esclusivamente sul proprio curriculum. Eccezioni: sarà possibile a) adottare atti di avvio di procedure concorsuali entro i termini fissati dalla legge; b) concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati; c) svolgere procedimenti per conferire specifici incarichi;
- n. limitare o sospendere le attività commerciali di vendita al dettaglio, tranne quelle che assicurano la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, che devono essere espletate con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone. Il gestore è obbligato a predisporre le condizioni per garantire che tutti i frequentatori del suo esercizio si tengano alla distanza di sicurezza interpersonale, che deve essere predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- o. limitare o sospendere le attività, come ristoranti e bar, che somministrano al pubblico bevande e alimenti e ne consentono il consumo sul posto;
- p. limitare o sospendere le attività d'impresa o professionali o di lavoro autonomo anche se comportano l'esercizio di pubbliche funzioni. Potranno continuare a operare i servizi di pubblica necessità se in precedenza sono già stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e adeguati strumenti di protezione individuale nelle situazioni in cui non sia possibile rispettare la principale misura di contenimento che resta la distanza di sicurezza interpersonale;
- q. limitare lo svolgimento di fiere e mercati a quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- r. vietare o limitare l'accesso degli accompagnatori alle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

- s. limitare l'accesso di parenti e visitatori a tutte le strutture di ospitalità: ospedaliere, sanitarie, di lungo degenza, residenziali per anziani e istituti penitenziari (anche per minorenni);
- t. comunicare obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale chi sia transitato e abbia sostato nelle zone a rischio epidemiologico identificate come tali dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- u. adottare misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- v. predisporre modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina;
- z. prevedere che le attività consentite si possano svolgere purché il titolare o il gestore abbiano già in precedenza adottato misure idonee a evitare assembramenti di persone e si obblighino ora a predisporre le condizioni per garantire che tutti i frequentatori dell'esercizio si tengano alla distanza di sicurezza interpersonale, che deve essere predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, qualora non sia possibile rispettare tale distanza, dovranno essere predisposti protocolli di sicurezza anti-contagio, e adottati strumenti di protezione individuale;
- aa. prevedere eventualmente di escludere dalle limitazioni di questo comma alcune attività economiche e affidare la verifica di ogni eccezione ad autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

## Art. 2

### Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, oppure il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma

possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, oppure del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute può adottare le misure di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Queste misure, che avranno efficacia fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, possono essere adottate esclusivamente per situazioni sopravvenute di estrema necessità e urgenza.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati conformemente a decreti e ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, oppure ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati l'8 marzo 2020, il 9 marzo 2020, l'11 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi ancora per non più di dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

## Art. 3

### Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni possono introdurre misure ancora più restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, se nel loro territorio sopravvengono situazioni che aggravano il rischio sanitario. Queste misure, che avranno efficacia fino all'adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 1, possono essere adottate esclusivamente nelle materie di competenza regionale, non devono incidere sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, pena l'inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti che contrastano con le misure statali, o che eccedano i limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti realizzati per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

## Art. 4

### Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 Euro, che viene aumentata fino a un terzo se chi non rispetta le misure utilizza un veicolo. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Se vengono accertate le violazioni di cui al comma 2, l'autorità responsabile può contestualmente disporre la chiusura dell'attività o dell'esercizio fino a un massimo di 5 giorni, quando la chiusura è necessaria per impedire che la violazione prosegua o sia reiterata. Il periodo di chiusura è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. Per chi viola reiteratamente la medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto. In tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta della metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informato prima il Ministro dell'interno, può emettere un provvedimento per avvalersi delle Forze di polizia e se necessario delle Forze armate, per assicurare l'esecuzione delle misure, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato a tale scopo è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

## Art. 5

### Disposizioni finali

#### 1. Sono abrogati:

- a. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- b. l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede